

**Decisione n. 41 del 30 agosto 2022**

**OGGETTO: Sig. (OMISSIS) – Comune di (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 e ex art. 5 D.Lgs. 33/2013 (202215485).**

### **IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

**VISTO** in particolare l'art. 5, comma 1, del citato D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, il quale sancisce che "*l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui è stata omessa la loro pubblicazione*";

**VISTO** il successivo comma 3 del medesimo articolo del Decreto sopra richiamato, nel quale si dispone che l'esercizio di tale diritto non è sottoposto a nessuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e l'istanza di accesso civico, che identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non necessita di motivazione alcuna;

**VISTA** la nota del 22/07/22, acquisita il 25/07/22, al protocollo n. 1149, nonché la nota integrativa del 25/07/22, acquisita in pari data al protocollo n. 1151, con le quali il Sig. (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, il riesame del denegato accesso formatosi sulla propria istanza, inviata al comune di (OMISSIS), volta ad ottenere la documentazione relativa al *fabbisogno triennale del personale*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e, in subordine, la relativa pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

**POSTO IN EVIDENZA CHE** tale richiesta è motivata dalla sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale collegato al superamento, da parte del Sig. (OMISSIS), del "concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato per il profilo di funzionario amministrativo" indetto dalla Commissione (OMISSIS);

**RILEVATO** che il ricorso risulta regolarmente notificato dall'istante all'Amministrazione;

**RITENUTO** di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

**ACCERTATO CHE** sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;



Il Difensore Civico

**VISTA** la nota prot. n. 1259 del 08/08/22 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha richiesto al Comune di (OMISSIS) di fornire, nel termine di 20 giorni, le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta;

**CONSIDERATO CHE** con la medesima nota è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di 20 giorni;

**PRESO ATTO** che il Comune di (OMISSIS) non ha fornito riscontro nei termini sopra indicati;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'istante, a fronte della stessa richiesta di accesso agli atti, presentata anche ai Comuni di (OMISSIS) e (OMISSIS), ha avanzato nei confronti degli stessi la medesima richiesta di riesame in oggetto;
- il Comune di (OMISSIS) ha fornito riscontro alla richiesta di ragioni ostative di questo Ufficio con nota prot. n. 2171 del 11/08/22, acquisita in pari data al protocollo n. 1278;
- in occasione del predetto riscontro ha evidenziato, tra l'altro, che *“lo scorrimento delle graduatorie (OMISSIS) nei vari profili è di competenza esclusiva dell'(OMISSIS) che ne richiede le unità di personale a seconda dei fabbisogni dei vari sportelli decentrati; a seguito dell'assegnazione è competenza dei Comuni la sola redazione dei contratti”*;

**RITENUTO CHE** dalla richiamata precisazione si evince che la possibilità del singolo Comune di procedere allo scorrimento delle graduatorie RIPAM non deriva da una scelta effettuata dal Comune stesso e quindi non è rilevabile dagli atti di programmazione del *fabbisogno triennale di personale* di cui l'istante richiede copia ai sensi dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90;

**CHE** tale precisazione, ancorchè fornita da un altro Comune, va tenuta in debita considerazione al fine di valutare la sussistenza, in capo all'istante, di un interesse diretto, concreto ed attuale collegato alla documentazione oggetto di interesse;

**CHE**, per quanto sopra esplicitato, non sussiste in capo all'istante un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, come espressamente prescritto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre sussiste il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato D.Lgs. 33/2013, di richiedere la pubblicazione dei medesimi atti;

*Tutto ciò premesso*

**DECIDE**

- l'istanza di riesame del denegato accesso presentata dal Sig. (OMISSIS), volta ad ottenere, dal Comune di (OMISSIS), la copia della documentazione indicata in premessa ai sensi dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 è rigettata;

REGIONE  
ABRUZZO



Il Difensore Civico

- l'istanza di riesame del denegato accesso presentata dal Sig. (OMISSIS), volta ad ottenere, dal Comune di (OMISSIS), la pubblicazione della documentazione stessa ai sensi dell'art. comma 1, del D.Lgs. 33/2013 è accolta;
- la presente Decisione è comunicata all'istante ed al Comune di (OMISSIS), che è invitato a pubblicare gli atti sul proprio sito istituzionale e ad inviare il link di riferimento all'istante.

Il Difensore Civico Regionale  
**Avv. Giandomato Morra**

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i